

Clausola Sospensiva per Mancato Ottenimento Mutuo

Il Proponente richiede che l'efficacia del contratto, che si perfezionerà con l'accettazione della presente proposta, sia sospesa sino alle ore 24:00 del _____, esclusivamente al fine di verificare la possibilità di ottenere un finanziamento per l'acquisto.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accettazione della presente proposta, il Proponente si impegna a:

- presentare formale domanda di mutuo presso l'Istituto di Credito

_____;

- richiedere un finanziamento di importo non inferiore a Euro _____ (pari indicativamente al __% del prezzo di acquisto), con durata minima di _____ anni, a condizioni di mercato;

- consegnare al Venditore o all'Agente Immobiliare copia della ricevuta di presentazione della domanda, quale prova dell'avvenuta richiesta.

Entro il termine di sospensione sopra indicato, il Proponente potrà comunicare al Venditore la propria rinuncia all'acquisto esclusivamente nel caso in cui non abbia ottenuto conferma scritta della concessione del mutuo alle condizioni sopra indicate.

La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di Raccomandata A.R., PEC o altro mezzo scritto tracciabile concordato tra le parti, e dovrà essere corredata da idonea documentazione bancaria (es. lettera di diniego, mancata delibera creditizia o mancata pre-delibera) atta a comprovare l'impossibilità di ottenere il mutuo richiesto.

In mancanza di comunicazione entro il termine indicato, oppure in caso di comunicazione priva di documentazione idonea, la condizione sospensiva si intenderà avverata di diritto e il contratto diverrà pienamente efficace e vincolante tra le parti, con applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6. (*rif. Modello Preliminare Compravendita*)

La caparra confirmatoria eventualmente versata sarà restituita al Proponente solo nel caso di rinuncia correttamente motivata e documentata secondo quanto sopra previsto. In tutti gli altri casi di rinuncia o inadempimento, la caparra resterà definitivamente acquisita dal Venditore a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1385 c.c.

Le parti si impegnano, ai sensi dell'art. 1358 c.c., a comportarsi secondo buona fede per favorire l'avveramento della condizione sospensiva.